

Verona, 13/10/2023

Spett.le Cliente

OGGETTO: ADEGUATI ASSETTI AZIENDALI

Con l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, di cui al D. Lgs. 14/2019, il **legislatore chiarisce le caratteristiche che deve presentare l'assetto dell'impresa ai sensi dell'art. 2086 c.c.**

Il citato articolo, in vigore da marzo 2019, al secondo comma stabilisce che **GLI IMPRENDITORI, CHE OPERINO IN FORMA SOCIETARIA O COLLETTIVA, HANNO "IL DOVERE DI ISTITUIRE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI DELL'IMPRESA E DELLA PERDITA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE,** nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Dal 15/07/2022, in base al **COMMA 1 dell'art. 3 del DLgs. 14/2019, "L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte".**

Pertanto, pur con una diversa formulazione, **IL DOVERE DI DISPORRE DI STRUMENTI IDONEI PER LA GESTIONE È ESTESO ANCHE AGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI.**

L'aspetto più rilevante è però il successivo **COMMA 3, che per LA PRIMA VOLTA DEFINISCE LE CARATTERISTICHE CHE DEVE PRESENTARE L'ASSETTO DELL'IMPRESA** per poter essere ritenuto in linea con le previsioni dell'art. 2086 c.c., cioè in grado di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi.

Gli assetti d'impresa "devono consentire di:

- a) **rilevare eventuali SQUILIBRI DI CARATTERE PATRIMONIALE O ECONOMICO-FINANZIARIO**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) **verificare la SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI E LE PROSPETTIVE DI CONTINUITÀ AZIENDALE ALMENO PER I DODICI MESI SUCCESSIVI** e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- c) **RICAVARE LE INFORMAZIONI PER LA LISTA DI CONTROLLI PARTICOLAREGGIATA**

e effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento una volta che siano manifestati i sintomi della crisi per accedere alla composizione della crisi.

LA SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI E LE PROSPETTIVE DI CONTINUITÀ AZIENDALE

La previsione normativa riguarda tutte le imprese, non solo quelle in crisi naturalmente: l'azienda deve dotarsi di un assetto che le consenta di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi. Sul piano tecnico, per poter rispettare tale richiesta, l'impresa dovrebbe essere in grado di predisporre i flussi di cassa prospettici che generalmente si rappresentano in un budget di tesoreria mensilizzato, da aggiornare periodicamente (es. ogni mese, ma in generale occorrerebbe un processo di aggiornamento continuo) per fare in modo che abbracci sempre i dodici mesi successivi (*rolling*).

Va però considerato che se indubbiamente il budget di tesoreria è lo strumento principe per monitorare la sostenibilità del debito e la continuità, allo stesso tempo, **LE IMPRESE MENO STRUTTURATE POTREBBERO RICORRERE A INDICATORI PIÙ SEMPLICI, COME LA STIMA DELL'EBITDA PROSPETTICO**, quale indicatore della capacità dell'impresa di produrre risorse finanziarie potenziali, da confrontare con gli impegni finanziari assunti, con riferimento all'arco temporale dei dodici mesi successivi.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

E' indubbio, comunque, che ogni imprenditore, deve essere in grado di predisporre preventivamente un PIANO che permetta di delineare lo scenario in cui l'impresa si muove, successivamente di definire un budget e di verificare sistematicamente l'andamento consuntivo.

Il D.Lgs. 147/2020 ha stabilito che **L'ISTITUZIONE DEGLI ASSETTI SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI.**

È molto dibattuto, in dottrina, il **tema** di come devono essere **gli assetti per poter essere definiti adeguati.**

A tal proposito, un **primo spunto operativo si ricava dalla sentenza n. 3711/2020 del 15.09.2020 del Tribunale di Roma**, il quale, ritiene di poter applicare le regole del c.d. *business judgment rule* anche all'adeguatezza degli assetti. In parole povere l'agire degli amministratori è insindacabile in merito ai risultati economici purché riesca a dimostrare di aver fatto il proprio dovere previsto dalla legge.

Applicando tali principi, **gli amministratori dovranno dimostrare di aver recepito** tutte le informazioni possibili, **di aver effettuato** tutte le verifiche **a sua disposizione e di aver agito secondo la diligenza professionale nelle scelte effettuate, il tutto sulla base di PARAMETRI QUALITATIVI E QUANTITATIVI** legati alla natura e alla dimensione dell'impresa.

In **“soccorso”** agli amministratori è intervenuto il **Tribunale di Cagliari** con la sentenza n. 188/2021 **che farà sicuramente giurisprudenza** in merito all'istituzione di assetti adeguati.

Nel caso di specie, i giudici cagliaritari sono entrati nel merito delle specifiche carenze riscontrate dall'ispettore, nominato dal Tribunale per procedere all'ispezione della amministrazione, fornendo di conseguenza importanti e concreti spunti operativi per la predisposizione di adeguati assetti.

In relazione all'assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:

- *“organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;*
- *assenza di un mansionario;*

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

- *inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa (ufficio amministrativo);*
- *assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali."*

Per quanto riguarda l'assetto amministrativo le carenze evidenziate sono:

- *"mancata redazione di un budget di tesoreria;*
- *mancata redazione di strumenti di natura previsionale;*
- *mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;*
- *assenza di strumenti di reporting;*
- *mancata redazione di un piano industriale."*

In ultimo, per quanto concerne l'assetto contabile, sono state rilevate le seguenti carenze:

- *"la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai sindaci;*
- *assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;*
- *analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;*
- *mancata redazione del rendiconto finanziario."*

I giudici di merito hanno rimarcato la rilevanza degli assetti aziendali **sottolineando come la violazione dell'obbligo di predisporre adeguati assetti "è più grave quando la società non si trova in crisi"** perché in tale momento essa dispone di **"risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative"**.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

I SEGNALI DI ALLARME CRISI PREVISTI DALLA LEGGE

SEGNALI DI ALLARME (art. 3, co. 4, CCII)				
Creditore	DEBITO			
DIPENDENTI	debiti per retribuzioni: - scaduti da almeno 30 giorni - almeno pari al 50% del totale delle retribuzioni medie mensili			
FORNITORI	debiti verso fornitori - scaduti da almeno 90 giorni - di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti			
BANCHE	esposizioni nei confronti di banche o altri intermediari finanziari: ✓ scadute da più di 60 giorni ✓ o per i quali da almeno 60 gg sia superato il limite degli affidamenti (ottenuti in qualunque forma) che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni			
ENTI PUBBLICI QUALIFICATI	una/più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, co. 1 che attivano gli obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati:			
	Soggetto	Debito	Entità del debito	Decorrenza
	AdE	Debiti Iva risultanti dalle LI.PE.	L'importo dev'essere, alternativamente: ▪ superiore a € 5.000 e non inferiore al 10% del volume d'affari dell'anno precedente ▪ o superiore a € 20.000	Contestuale alla lettera di compliance (non oltre 150 gg dal termine di pres. della LIPE)
	INPS	Debiti scaduti da oltre 90 giorni	Per le imprese con: 1) <u>lav subordinati/parasub.</u> : se superiori: ▪ al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente ▪ e all'importo di € 15.000 2) <u>senza lav. subord/parasubord.</u> : se superiori a € 5.000	Entro 60 gg dal verificarsi dalle condizioni/dal superamento degli importi
	INAIL		Se l'importo è superiore a € 5.000	
AdE-R	Debiti affidati scaduti da oltre 90 gg	L'importo è superiore a: ✓ <u>imprese individuali:</u> € 100.000 ✓ <u>società di persone:</u> € 200.000 ✓ <u>società di capitali:</u> € 500.000		

Lo studio è in grado di fornire alla propria clientela gli strumenti adeguati, a seconda della natura e dimensione imprenditoriale, per il monitoraggio continuativo aziendale.

Per agevolare la riflessione sull'adeguatezza della propria azienda, infine, alleghiamo un breve questionario. Se restituito compilato, lo studio fornirà gratuitamente una valutazione di adeguatezza.

Cordiali saluti

Studio ass.to

Basso – De Bortoli - Zambelli

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO